

**LA FORTUNA DELLA ‘OMNEM’  
IN ETÀ MEDIEVALE:  
I LUOGHI DI INSEGNAMENTO  
DEL DIRITTO**

**SOMMARIO:** 1. La costituzione giustiniana. 2. Il paragrafo 7 della ‘*Omnem*’ nell’interpretazione dei giuristi medievali. 3. Il valore della disposizione imperiale nell’elaborazione del concetto di ‘*Studium generale*’. 4. Conclusioni.

1. *La costituzione giustiniana*

Nell’ambito delle costituzioni cd. programmatiche<sup>1</sup>, la *Omnem* venne emanata da Giustiniano, il 16 dicembre 533<sup>2</sup>, sotto forma di *epistula* indiriz-

---

<sup>1</sup> Sulle quali, si vd. M.G. BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustiniana*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, I, Milano, 1973, 121 ss.; M. CAMPOLUNGHU, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II. *La giurisprudenza nella visione di Giustiniano. Dal 528 al 534: le costituzioni programmatiche*, 2. *La fase di realizzazione*, Perugia, 2007, ove altra bibliografia.

<sup>2</sup> Nel medesimo giorno venne emanata anche la *Tanta/Δέδωκεν*, con cui furono promulgati i *Digesta*; poco prima, ovvero il 21 novembre, erano state pubblicate, con la costituzione *Imperatoriam*, le *Institutiones*: entrambe le opere entrarono in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre 533. Quattro anni prima (16 aprile 529) era invece entrato in vigore il primo *Codex*, abrogato il 17 novembre

zata a otto *professores legum*<sup>3</sup>, al fine di riformare gli studi giuridici: dopo aver infatti dato vita ai *tria volumina* (Codice, Istituzioni, Digesto), l'imperatore volle intervenire anche sul modo in cui essi andassero insegnati, con l'intento di rendere gli studenti «*optimi iustitiae et rei publicae ministris*»<sup>4</sup>.

Tale riforma rappresentava, del resto, l'aspetto complementare della grandiosa opera di Giustiniano<sup>5</sup>: la riorganizzazione di tutto il materiale

---

534 dal *Codex repetitae praelectionis*: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>11</sup>, Napoli, 1996, 570 ss. Da rilevare che, come per la *Tanta*, anche per la *Omnem* era stato predisposto il testo greco, che però non ci è pervenuto: M.G. BIANCHINI, *Osservazioni*, cit., 110 s.; 114.

<sup>3</sup> Si tratta di Teofilo, Doroteo, Teodoro, Isodoro, Anatolio, Taleleo, Cratino e Salaminio: Teofilo, professore di Costantinopoli, fece parte anche della commissione per la confezione del primo *Codex Iustinianus*, di quella per la compilazione dei *Digesta*, nonché di quella per la redazione delle *Institutiones*; delle ultime due commissioni citate e di quella per la *repetita praelectio* del primo *Codex* fece parte anche Doroteo, professore a Berito, mentre Cratino e Anatolio, colleghi rispettivamente di Teofilo e Doroteo, parteciparono solo ai lavori per i *Digesta*. Sulla loro qualifica di *antecessores*, si vd. G. FALCONE, *Giustiniano, i giuristi classici e i professori di diritto*, in *Lezioni Emilio Betti: Camerino 2001-2005*, a cura di P. Di Lucia e F. Mercogliano, Napoli, 2006, 88 s.

<sup>4</sup> Cost. *Omnem* § 11; ma vd. anche il pr. («*optimi atque eruditissimi*») e il § 6 («*oratores maximi et iustitiae satellite*»).

<sup>5</sup> Opera che l'imperatore verosimilmente non concepì in modo unitario, se si considera che egli promosse la compilazione delle singole parti in modo separato: A. WATSON, *The Spirit of Justinian's Law*, in *Turis Vincula. Studi in onore di*

The paper deals with the medieval interpretation of constitution *Omnem*, in particular of its paragraph 7 concerning the imperial regulation about where the *tria volumina* could be taught. The extraordinary exegesis of the *doctores*, who had the prospective to legitimate the existence of *Studia* located in cities not allowed by the constitution (above all, Bologna), is examined also in the light of the elaboration of the concept of *Studium generale*.

PAOLA PASQUINO

Dottore di ricerca in 'Discipline romanistiche: Diritto romano e Diritti dell'antichità'

Università degli Studi di Salerno

E-mail: paolapasquino@yahoo.it

permesso, del *princeps* medesimo. Tale privilegio venne poi considerato indefettibile non soltanto per la semplice esistenza di uno *Studium*, ma anche per la fruizione di certe prerogative.

La prescrizione giustiniana, dunque, assunse un significato molto più ampio di quello originario, venendo adattata ad una realtà, straordinariamente innovativa, forse impensabile per l'imperatore bizantino. E tutte le diverse interpretazioni servirono sia a superare i limiti imposti da Giustiniano sia, in prosieguo di tempo, a mettere a punto un concetto imprescindibile nella storia dell'università, quello di *Studium generale*.

### ABSTRACT

Nel contributo viene analizzata la lettura che i giuristi medievali diedero della costituzione *Omnem*, e in particolare del paragrafo 7 della costituzione medesima, avente ad oggetto la prescrizione imperiale di *tradere i tria volumina* esclusivamente in determinati luoghi. La prodigiosa operazione esegetica messa in atto dai *doctores* con la prospettiva di legittimare l'esistenza di *Studia* ubicati in città diverse da quelle contemplate nella *Omnem* (con specifico interesse per Bologna) viene esaminata anche alla luce della elaborazione del concetto di *Studium generale*.

giuridico preesistente avrebbe infatti dovuto ovviare anche alla difficoltà, riscontrata dall'imperatore presso le scuole, di gestire un'ingente mole di testi<sup>6</sup>, che venivano studiati soltanto in parte e disorganicamente.

Raccolte le costituzioni imperiali, predisposte le *institutiones*, selezionati i pareri degli antichi giuriconsulti, quel complesso veniva ora fornito a docenti e discenti quale formidabile strumento di lavoro, da maneggiare secondo precise indicazioni.

Nell'ottica appena indicata, la costituzione *Omnem* si presta ad essere suddivisa in due parti. Nella prima, l'imperatore delinea la disastrosa situazione in cui ai suoi tempi versava l'insegnamento del diritto<sup>7</sup> e muove, talvolta in modo

---

*M. Talamanca*, VIII, Napoli, 2001, 383 ss. Si rammenti d'altra parte che il nome di '*Corpus iuris civilis*' fu attribuito alla compilazione soltanto nel 1593 ad opera del giurista culto Godefroy.

<sup>6</sup> « ...ex tanta legum multitudine, quae in librorum quidem duo milia, versus autem tricenis centena extendebatur... »: *Omnem* § 1; cfr. anche *Tanta* § 1.

<sup>7</sup> Dalle *Res gestae* di Ammiano Marcellino e dal trattatello anonimo *De rebus bellicis*, opere entrambe risalenti al IV secolo d.C., veniamo a conoscenza della difficilissima situazione in cui a quell'epoca versava la *iuris scientia*, soprattutto a causa della iperfetazione e della confusione dei materiali giuridici: cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo Tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 333 ss. La letteratura sui temi della scuola e dell'insegnamento del diritto nell'antichità è vastissima; ci limitiamo qui a segnalare C. BARBAGALLO, *Lo Stato e*

esplicito, talaltra più velatamente, dure critiche ad un sistema in cui la scelta dei testi avveniva, a suo giudizio, senza criterio né capacità di fare ordine tra i numerosissimi *libri* che circolavano. Nella se-

---

*Istruzione pubblica nell'Impero Romano*, Catania, 1911; F. FUCHS, *Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter*, Leipzig-Berlin, 1926; M. PAVAN, *La crisi della scuola nel IV secolo d.C.*, Bari, 1952; P. RICÉ, *Educazione e cultura nell'Occidente barbarico: dal sesto all'ottavo secolo*, trad. it., Roma, 1966; M.L. CLARKE, *Higher Education in the Ancient World*, London, 1971; H.I. MARROU, *L'école dans l'antiquité tardive*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'Alto Medioevo. Atti delle settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, XIX, Spoleto, 1972, 127 ss.; ID., *Storia dell'educazione nell'antichità*<sup>2</sup>, trad. it., Roma, 1966 [rist. 1978]; S.F. BONNER, *Education in Ancient Rome. From the elder Cato to the younger Pliny*, London, 1977; J. BOWEN, *Storia dell'educazione occidentale*, I. *Il mondo antico: l'Oriente e il Mediterraneo dal 2000 a.C. al 1054 d.C.*, trad. it., Milano, 1979; M. PAVAN, *La scuola nel Tardo Antico*, in *La cultura in Italia tra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del Convegno, Roma, CNR, 12-16 Novembre 1979*, Roma, 1981, 553 ss.; P. RICÉ, *Les écoles en Italie avant les Universités*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale, secoli 12.-14. Atti del Convegno internazionale di studi, Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986*, a cura di L. Gargan e O. Limone, Galatina, 1989, 3 ss.; ID., *L'école dans le Haut Moyen Age*, in *La scuola*, cit., 561 ss.; A.M. REGGIANI, *Educazione e scuola*, in *Vita e costumi dei romani antichi*, Roma, 1990; P. RICÉ, *Education et culture dans l'Occident medieval*, Adelrshot, 1993; A. GARZYA, *Il modello della formazione culturale nella tarda antichità*, in *Nuovo e antico nella cultura greco-latina di IV-VI secolo*, Milano, 2005, 3 ss.; per l'insegnamento del diritto, vd. *precipue* da ultimo A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardo antico*, Soveria Mannelli, 2011, con copiosa bibliografia.

cento, Paolo Liazari avvertì l'esigenza di tener distinto il carattere di generalità di uno *Studio* dal godimento dei diversi privilegi<sup>66</sup>.

A noi sembra, comunque, che in ordine al paragrafo in esame (*Haec autem tria*, paragrafo 7 della costituzione *Omnem*), l'evoluzione interpretativa nel periodo considerato sia alquanto lineare. Il *privilegium* cui allude Giustiniano per ribadire la limitazione dei luoghi in cui andassero trasmessi i *tria volumina* venne spiegato, pur con cautela, nell'ottica di giustificare i sempre più numerosi centri di studio, sorti in città diverse da quelle contemplate nella disposizione imperiale. Vennero così progressivamente legittimate ad accogliere scuole di diritto innanzitutto le *urbes* di fondazione regia (effettiva o fittizia); quindi, spostando lievemente la chiave di lettura, quelle che avessero ricevuto un *privilegium* in tal senso dal *princeps*, nonché quelle che godessero di una *longissima consuetudo* nell'insegnamento, stante l'equivalenza della consuetudine all'acquiescenza, e dunque al

---

<sup>66</sup> Sul punto, si vd. G. ERMINI, *Concetto*, cit., 232 ss. La difficoltà sussiste anche per gli interpreti moderni: non a caso sono numerosissimi gli studi volti a superare l'impasse' attraverso una messa a fuoco della nozione di *Studium generale*. Il primo studioso ad occuparsi dettagliatamente della tematica è stato H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Graz, 1956 (rist. anast.), *precipue* 1-29. Per una rassegna delle ipotesi elaborate prima e dopo di lui, si vd. G. ERMINI, *Concetto*, cit., 213 ss. e nt. 8; G.M. MONTI, 'Studium generale', cit., 151 s.; O. WEIJERS, *Terminologie des Universités au XIII<sup>e</sup> siècle*, Roma, 1987, 34 ss.

dine (*pro lege et pro veritate*), da un lato, adotta anche altri parametri, quali l'aver generato personaggi illustri o l'essere espressione di *nobilitas*, per confermare che in città come Bologna, Perugia e Padova fosse possibile insegnare il diritto; dall'altro, aggiunge che non si può aspirare alla *potestas doctorandi* se manca la *dignitas* imperiale o apostolica: «*sine dignitate Imperiali, vel apostolica nemo ad hanc dignitatem promovet*».

#### 4. Conclusioni.

Non si può fare a meno di notare quanto l'analisi condotta dai giuristi medievali in ordine al paragrafo 7 della cost. *Omnem* vada ben oltre il dato letterale.

L'individuazione delle sedi in cui legittimamente si poteva insegnare il diritto diviene infatti man mano una ricerca dei parametri in base a cui uno *Studium* potesse essere qualificato *generale*, con la conseguenza di far godere docenti e scolari di numerosi privilegi: quelli che trovavano la loro origine già nel diritto romano, quelli attribuiti dal Barbarossa con la *Habita*, quello di conferire la *licentia ubique docendi*.

Ciò che non sempre risulta di agevole comprensione è se il riconoscimento di tali privilegi fosse un presupposto o una conseguenza della legittimazione ad essere sede ufficiale di insegnamento del diritto, tanto che, già agli inizi del Tre-

conda parte, Giustiniano descrive minuziosamente l'impostazione del nuovo percorso di studi, quinquennale<sup>8</sup>, riservando attenzione persino ai

---

<sup>8</sup> Il piano di studi, come è noto, si incentrava sulle *Institutiones* e, soprattutto, sui *Digesta*, di cui Giustiniano, nella costituzione *Tanta* (§§ 2-8), fissò una suddivisione in sette *partes*, sia per comodità pratica (di distinzione in *volumina*) sia, appunto, per esigenze didattiche. Le *sette partes* sono le seguenti: a) *πρῶτα* (libri 1-4): relativi ai principi generali sul diritto e sulla giurisdizione; b) *pars de iudiciis* (libri 5-11), riguardante la dottrina generale delle azioni e la protezione giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali; c) *pars de rebus* (libri 12-19), su obbligazioni e contratti; d) *umbilicus* (libri 20-27), concernente obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia; e) *de testamentis* (libri 28-36), in tema di eredità, legati e fedecommessi; f) parte senza nome (libri 37-44), relativa all'eredità pretoria e ad altri istituti eterogenei in materia di diritti reali, possesso, obbligazioni; g) ultima parte, anch'essa senza nome (libri 45-50), in cui due libri sono dedicati alla *stipulatio* e istituti connessi, altri due al diritto penale (cd. *libri terribiles*), uno è dedicato all'*appellatio*, uno al diritto municipale, pur chiudendosi con due titoli di carattere generale: vd. A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Napoli, 2001, 120, nt. 4.5.10. Al primo anno si studiavano le istituzioni e i *πρῶτα*; al secondo anno si leggeva la *secunda pars* oppure la *tertia*, e in più 4 *libri singulares* (tratti dalle *partes quarta* e *quinta*), riguardanti dote, tutela e cura, testamento, legato e fedecommesso; nel terzo anno si recuperava la *pars* non studiata nel secondo, cui si aggiungevano 3 *libri singulares* (20-22); al quarto anno gli studenti dovevano *lectitare* i restanti *libri singulares* delle *partes quarta* e *quinta*, la *sexta* e la *septima pars* (14 libri in tutto) venivano soltanto consegnati agli studenti per una successiva lettura: quindi, come preannunciato da Giustiniano nel *principium*, era sufficiente studiare 36 libri su 50; nell'ultimo anno, infine, si studiava-

‘soprannomi’ degli studenti di ciascun anno: celeberrimo è l’appellativo voluto per i neofiti – ovvero *Iustiniani novi*<sup>9</sup> –, che sostituì il frivolo e ridicolo *cognomen* di *dupondii*, ‘due soldi’. In un con-

---

no le costituzioni imperiali, che dovevano essere *suptiliter intellectae*: vd. M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*<sup>2</sup>, Milano, 1989, 748 s. Le argomentate osservazioni di F. CASAVOLA, *Giuristi Adrianei*, Napoli, 1980, 155, inducono a condividere l’ipotesi che «un simile articolato ordinamento didattico fosse già in uso all’età di Gaio». Su alcuni problemi interpretativi, quali il rapporto tra le *Institutiones* e i *πρῶτα*, il modo in cui andasse studiato Papiniano, l’uso polisemico di vocaboli tecnici come *liber* e *volumen*, etc., si vd. per una prima informazione F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1975, 89 nt. 89, 120 ss.; M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale*, cit., 371 ss. e, da ultimo, A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., *passim*.

<sup>9</sup> Giustiniano vuole che l’attività degli studenti venga adeguatamente valorizzata, probabilmente anche in funzione dei ruoli (amministrativi, burocratici, di governo) che essi un giorno andranno a ricoprire: non può non ricordarsi al riguardo che le *Institutiones* vennero destinate alla *cupida legum inventus*, spinta da Giustiniano a dedicarsi con massimo impegno allo studio delle leggi, affinché potesse in futuro partecipare al governo della *res publica* (*Imperat.* § 7). I soprannomi per i successivi anni di corso (*edictales*, *papinianistae*, *λύται*, *prohytae*) vennero conservati dall’imperatore; il significato di ciascuno di essi non è tuttavia univoco, anche perché la sua definizione è intimamente connessa con le problematiche relative al piano di studi, per le quali si rinvia nuovamente a M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale*, cit., 371 ss. e A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., 65 ss., cui adde G. FALCONE, ‘*Legum cunabula*’ e ‘*antiquae fabulae*’ (cost. ‘*Imperatoriam*’ 3), *Studi in onore di A. Metro*, II, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 283 ss.

verso cui mostrò precipuo interesse l’autorità ecclesiastica, che aveva già da tempo compreso l’importanza dei centri di diffusione culturale ed era in più occasioni intervenuta, persino contendendo le iniziative imperiali.

Di tale ampliamento della questione vi è traccia, come illustrato, già in Alberico e in Bartolo; ma un riscontro ancor più immediato si riceve dalla lettura del commento di Baldo degli Ubaldi al paragrafo di cui ci stiamo occupando<sup>65</sup>. Il giurista, infatti, enunciata la consueta condizione per cui le *leges* potessero essere insegnate soltanto nelle *regiae civitates* e ribadito il valore della consuetu-

---

re la *licentia* previo esame e non, come accadeva sino ad allora, in base alla sola fama di dotto e senza frequenza di scuole (G. MANACORDA, *Storia*, cit., 243 ss.). E poiché la concessione della *licentia* restò nelle mani delle autorità ecclesiastiche, la scienza canonistica cercò di inquadrare tale concessione come condizione del carattere di generalità di uno *Studium*, sebbene si ritenesse che, affinché uno *Studium generale* potesse fregiarsene, era comunque necessario un espresso conferimento da parte del pontefice (P. NARDI, ‘*Licentia*’, cit., 472 ss.); in quest’ultimo senso, vd. anche G. ERMINI, *Concetto*, cit., 216, il quale nota che studi generali a Roma e Perugia furono istituiti prima che venisse loro concessa la facoltà di dare licenze *ubique docendi*. Dove l’autorità ecclesiastica non ebbe alcun potere, nemmeno per il conferimento della *licentia docendi*, fu a Napoli: P. NARDI, *Relations with Authority*, in *A History of the University in Europe*, I, Cambridge, 1992, 87.

<sup>65</sup> Baldi Ubaldi Perusini, *In primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Prima constitutio*, ad § *Haec autem tria*, Venetiis, 1577.

glie<sup>62</sup>), prevede tra l'altro che gli scolari potessero venire giudicati o dal proprio *dominus* o dal vescovo<sup>63</sup>.

Ma la tematica si presenta ancora più complessa. Tra i privilegi connessi alla esistenza di uno *Studium* legittimamente riconosciuto come tale, invero, va considerata – e per giunta quale elemento della massima importanza – la facoltà di concedere la cd. *licentia ubique docendi*<sup>64</sup>; aspetto

<sup>62</sup> In base a tale istituto era possibile che un cittadino, in patria, si rivalesse su di un forestiero dei crediti e delle ragioni vantati nei riguardi di *vicini* o concittadini di questo.

<sup>63</sup> Una norma analoga fu stabilita anche dal nipote del Barbarossa, Federico II, il quale, con riferimento allo *Studium* di Napoli, fissò per le cause civili la competenza dei professori, mentre quelle penali erano riservate al sovrano; ma, come nota A. VARVARO, *Il documento di fondazione dell'Università di Napoli*, in *Fridericana*, I, 1990-91, 139, i professori erano comunque funzionari imperiali.

<sup>64</sup> Come rileva G. CENCETTI, *Sulle origini dello studio di Bologna*, in *Rivista storica italiana*, V, 1940, 248 ss., ora in *Lo studio di Bologna. Aspetti momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara, G. Orlandelli e A. Vasina, Bologna, 1988, 18, «la *licentia docendi* è caratteristica di un periodo posteriore al sorgere dello Studio ed è antistorico riferirla a tempi precedenti». L'importanza della *licentia docendi* era stata ben compresa dai pontefici che in diverse occasioni avevano impartito istruzioni circa le modalità del suo conferimento: celebre al riguardo la lettera del 1219 (definita da G. CENCETTI, *La laurea nelle Università medioevali*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, XVI, 1943, 249 ss., ora in *Lo studio*, cit., 83, come una «vera rivoluzione nella costituzione dello Studio bolognese») con cui Onorio III attribuì all'arcidiacono di Bologna, Grazia, il potere di conferi-

tinuo raffronto con le regole sin lì seguite, viene quindi lucidamente delineato il programma da adottare, incentrato sulla nuova Compilazione, e in particolare sui *Digesta*: è questa la sostanziale novità, intrinsecamente metodologica, rispetto ad un passato in cui, come detto, i testi giuridici finivano con il risultare troppi e non adeguatamente trasmessi<sup>10</sup>.

La riforma dell'imperatore riguardò anche altri aspetti, apparentemente di importanza secondaria, ma in realtà parte integrante di un disegno complessivo con cui Giustiniano volle restituire lustro e prestigio allo studio del diritto. A chiusura della (ideale) seconda parte della costituzione, invero, Giustiniano si preoccupò di stabilire anche i luoghi in cui potessero essere insegnati i *tria volumina* (§ 7: vengono espressamente menzionate le *regiae urbes* – Roma e Costantinopoli, evidente-

<sup>10</sup> Fin troppo nota è la problematica del complesso rapporto di Giustiniano con i tempi passati e con l'esperienza giuridica in essi maturata: segnale dell'*antiquitatis reverentia* (su cui ancora attuali risultano le pagine di G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, spec. 151 ss.; ma vd. anche S. PULIATTI, *'Antiquitatis reverentia' e funzionalità degli istituti nelle riforme costituzionali di Giustiniano*, in *Tradizione romanistica e costituzione. Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana*, II, a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, diretto da L. Labruna, Napoli, 2006, 1377 ss.) è del resto l'impostazione degli studi intorno ai *Digesta*, l'opera che sintetizzava tutta l'antica sapienza giurisprudenziale, ovverosia la parte più consistente della cultura giuridica, ammantata ora della volontà imperiale.

mente<sup>11</sup> – e Berito, «*legum nutrix*»<sup>12</sup>), le modalità di riproduzione e trasmissione dei *libri* (§ 8)<sup>13</sup>, non-

<sup>11</sup> Giustiniano deve avere avuto qui ben presente la costituzione con cui Teodosio II e Valentiniano III, nel 425, regolamentarono gli *studii liberales* a Costantinopoli (C.Th. 14.9.3 = Imppp. Theodos. A. et Valentin. C. Constantio pu. C. 11.19.1), distinguendo tre tipologie di persone che si dedicavano all'insegnamento (gli «*usurpantes sibi nomina magistrorum*»; coloro che svolgevano le lezioni «*intra parietes domestico*»; coloro che «*videntur intra capitoli auditorium constituti*») e fissando delle prescrizioni per ciascuna di esse. Inoltre, si stabilì il numero di docenti per le varie materie (un'analoga disciplina era stata già dettata da Antonino Pio, come riportato da Mod. 2 *excus.* D. 27.1.6.2), stabilendo che coloro «*qui iuris ac legum voluntates pandant*» dovesse essere in numero di due; infine, vennero assicurati i locali in cui si dovesse insegnare. Va notato comunque che nel prosieguo della *Omnem* si menzionerà una sola *urbs regia*: dopo aver reso omaggio alla tradizione di Roma antica, culla del diritto, l'attenzione per gli aspetti pratici si concentra su Costantinopoli, città dell'imperatore. Qui il centro di studi superiori era divenuto molto prestigioso, in ambito sia giuridico sia retorico e filosofico, e tale rimarrà fino a quando i Turchi non conquisteranno Bisanzio nel 1453: L. DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit., 461, con indicazione della letteratura precedente. Sulla costituzione di Teodosio e Valentiniano, vd. da ultimo L. DI PINTO, *Lo studio del diritto nella legislazione tardoantica. Alcune testimonianze*, in *TSDP*, VII, 2014, sez. 'Contributi' ([www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)), la quale rammenta come la pressoché comune dottrina ritenga che la normativa originaria non riguardasse anche la città di Roma, cui probabilmente fu estesa in seguito alla emanazione del *Codex Theodosianus*.

<sup>12</sup> Per la storia della scuola di Berito, si vd. P. COLLINET, *Histoire de l'École de droit de Beyrouth*, Paris, 1925; L. JONES

tivo rilievo se si considera che l'imperatore germanico, nell'emanare la costituzione, si ispirò palesemente al paragrafo 10 della stessa *Omnem*. In tale paragrafo, come esposto, è contenuta la previsione con la quale Giustiniano attribuì compiti di sorveglianza e repressione, nei confronti di *iuvenes* e *scriptores*, al *praefectus urbis* nella città di Costantinopoli, al *praeses* della Fenicia marittima, al vescovo e ai *legum professores* nella città di Berito<sup>61</sup>. Ebbene, Federico, nel porre sotto la *tuitio* imperiale tutti coloro che viaggiavano «*causa studiorum*» (sancendo anche il divieto delle *cd. rappa-*

con in appendice i vv. 456-501 del poema *Gesta di Federico in Italia* e il testo della costituzione nella ed. di Koeppler; G. SANTINI, *L'origine bolognese di due leggi di Roncaglia*, in *AG.*, CLXXV, 1968, 494 ss.; W. STELZER, *Zum Scholarenprivileg Friederich Barbarossas (Authentica 'Habita')*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, XXXIV, 1978, 123 ss., ove copiosa bibliografia; A. GOURON, *De la 'Constitution' 'Habita' aux 'Tres Libri'*, in *Journal des Savants*, II, 1993, 183 ss. Le problematiche affrontate concernono principalmente la data di emanazione della costituzione (1155 o 1158?), il contesto storico (ravvisato, in base ad un poema anonimo sulle *Gesta* di Federico I in Italia, in un viaggio dell'imperatore, cui gli studenti di Bologna, da lui sollecitati, esposero le difficoltà della loro condizione), nonché la portata delle disposizioni in essa contenute, anche alla luce del suo inserimento nel *Codex Iustinianus*, sotto il titolo *Ne filius pro patre* (C. 4.13).

<sup>61</sup> In ordine a questo paragrafo e a quello che lo precede, N. TAMASSIA, *Una glossa storica alla costituzione 'Omnem rei publicae'*, in *Scritti*, cit., 88, parla del «germe della Magna Charta studentesca» e in essi lo studioso scorge qualche eco delle idee agostiniane.

ne, in particolare della prerogativa di percepire i frutti delle loro prebende.

Al tema delle immunità abbiamo fatto cenno poco sopra, notando come il riferimento ad immunità e privilegi di cui godevano gli insegnanti, del tutto sottinteso nella costituzione giustiniana, sia stato portato alla luce ed inserito come nuovo e decisivo elemento di valutazione dagli interpreti medievali<sup>59</sup>.

Questi ultimi realizzarono peraltro un ulteriore, fondamentale, passaggio interpretativo. Essi, invero, nella lettura del paragrafo 7 della disposizione imperiale, accostarono ai privilegi riconosciuti dal diritto comune i benefici concessi da Federico I Barbarossa a docenti e discenti con la celeberrima *Authentica Habita*<sup>60</sup>: dato di significa-

<sup>59</sup> Al punto che P. NARDI, *Le origini*, cit., 52, afferma che proprio nella individuazione delle immunità attribuite dal diritto comune ai *doctores legum*, ai *professores literarum* ed ai docenti di medicina e grammatica si deve ravvisare il contributo più prezioso della civilistica all'elaborazione del concetto di *Studium generale*.

<sup>60</sup> Le costituzioni degli imperatori medievali erano equiparate alle Novelle giustiniane contenute nell'*Authenticum* e perciò dette *Authenticae*: E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il Basso Medioevo*, Roma, 1995, 262. Gli studi sulla *Habita* sono numerosissimi: vd. *ex multis* H. KOEPLER, *Frederick Barbarossa and the School of Bologna*, in *EHR*, LIV, 1939, 607 ss.; W. ULLMANN, *The medieval Interpretation of Frederick I's Authentic 'Habita'*, ora in ID., *Scholarship and Politics in the Middle Ages. Collected Studies*, London, 1978, 101 ss.; A. MARONGIU, *A proposito dell'Auth. 'Habita'*, in *Atti del convegno internazionale di studi accursiani*, cit., 99 ss.,

ché i comportamenti vietati agli studenti (§ 9<sup>14</sup>: era necessario che essi «*prius animas et postea linguas fieri eruditos*»<sup>15</sup>); infine, l'imperatore attribuì a ben

---

HALL, *Berytus, 'Mother of Laws': Studies in the Social History of Beirut from the Third to the Sixth Centuries A.D.*, Ann Arbor, 1996; EAD., *Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity*, London-New-York, 2004. La scuola, molto rinomata, fu attiva già dal III sec. d.C. e sino all'anno 551, quando un terribile terremoto distrusse completamente la città. Essa, come ipotizzato con diverse argomentazioni da T. HONORÉ, *Tribonian*, London, 1948, 43, venne frequentata anche da Triboniano. Secondo L. DE GIOVANNI, *Istituzioni*, cit., 461, l'appellativo di «*legum nutrix*» attribuito da Giustiniano a Berito va spiegato con la presenza in quella città di una cancelleria in cui si pubblicavano e archiviavano le costituzioni imperiali per l'Oriente. Si ricordi altresì che Giustiniano aveva proibito nel 529 l'insegnamento pubblico della filosofia ad Atene, in quanto centro di cultura anticristiana, e in effetti non è ben chiaro se contestualmente avesse vietato anche l'insegnamento pubblico del diritto: cfr. G. FASOLI, *Per la storia dell'università di Bologna nel medio evo. Dalle lezioni tenute alla Facoltà di Magistero nell'anno accademico 1969-70*, Bologna, 1970, 11; G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, 546, nt. 660.

<sup>13</sup> Sotto la minaccia di dure sanzioni, si vietò agli amanuensi di adoperare nella trascrizione dei testi giuridici abbreviazioni e sigle, così come si punirono gli acquirenti di testi contraffatti: cfr. *Tanta* § 22.

<sup>14</sup> Vengono interdetti i *ludi indigni et pessimi*, che avrebbero potuto facilmente degenerare in veri e propri *crimina* a danno dei professori e dei colleghi, soprattutto delle 'matricole'.

<sup>15</sup> Come rileva M. CAMPOLUNGI, *Potere*, cit., 414, nt. 43, l'edizione critica, per far concordare aggettivo e sostantivo, suggerisce la correzione al maschile del sostantivo *animas*.

determinati soggetti (il *praefectus urbis* a Costantinopoli, il *praeses* della Fenicia marittima, il vescovo e i *legum professores* a Berito) un potere di controllo e sanzionatorio nei confronti di *iuvenes* e *scriptores* (§ 10).

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della costituzione; le cui disposizioni ebbero una notevole ricaduta qualche secolo dopo, nell'epoca in cui la 'riscoperta' del *Corpus iuris civilis* diede nuova vita agli studi giuridici<sup>16</sup>.

In realtà, nell'analisi della *Omnem*, tramandata come proemio al Digesto<sup>17</sup>, i giuristi medievali, più che soffermarsi sulle tematiche relative a quelli che potrebbero essere odiernamente definiti i 'piani di studio'<sup>18</sup>, dedicarono particolare cura

<sup>16</sup> Cfr. P. NARDI, *Dalle 'Scholae' allo 'Studium generale': la formazione delle università medievali*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, 1999, 1 ss.

<sup>17</sup> A differenza della *Deo auctore* (con cui si ordina la compilazione dei *Digesta*) e della *Tanta* (con cui i *Digesta* vengono pubblicati), le quali si leggono anche nel *Codex*, rispettivamente C. 1.17.1 e 1.17.2.

<sup>18</sup> Glossatori e Commentatori, sebbene consci della portata dell'opera giustiniana, non sembrano essersi posti il problema di come circolassero i testi giurisprudenziali quando i *Digesta* non erano stati ancora predisposti: di conseguenza, non manifestarono piena consapevolezza di ciò che formava materia di studio nelle scuole tardoclassiche. Sul piano della didattica, essi si premurarono di indicare i punti di divergenza tra il sistema seguito ai loro tempi e l'organizzazione ideata da Giustiniano: si continuavano invero a studiare i *tria volumina*, ma profondamente diversi erano l'ordine e il metodo di lettura dei testi. La durata de-

luogo a favore di una valutazione sostanziale circa l'autorevolezza della scuola. Ciò anche e soprattutto a causa del diffondersi di nuovi centri di insegnamento, di origine ecclesiastica, in città diverse da Bologna<sup>57</sup>.

Tali spunti vennero recepiti dal cardinale ostiense Enrico da Susa, nelle cui opere si rinvie una più precisa definizione dello *Studium generale*<sup>58</sup>. Egli, da un lato, disgiunse l'insegnamento del diritto civile dal requisito della sede in città regie, reputando sufficiente per l'insegnamento medesimo la presenza di maestri autorevoli; dall'altro, giudicò indispensabile, al fine del riconoscimento della qualifica di 'generale', che nello *Studium* venissero insegnate la teologia, nonché le arti del trivio e del quadrivio e che i docenti godessero delle immunità previste dal diritto comu-

<sup>57</sup> Si pensi ad esempio a Tolosa. P. NARDI, *'Licentia ubique docendi' e 'studium generale'*, in *A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. Maffei*, II, a cura di I. Biocchi et al., Roma, 2001, 472, sostiene al riguardo che «Le autorità ecclesiastiche, in effetti, da alcuni decenni dispiegavano grande impegno nel favorire lo sviluppo dell'insegnamento superiore in Italia come Oltralpe...» (cfr. anche p. 477). Per la fase iniziale di questa operazione culturale posta in essere dalla Chiesa, vd. G. MANACORDA, *Storia della scuola in Italia*, I. *Il medio evo*, Parte I. *Storia del diritto scolastico*, in *Athenaeum*, XVIII, 1978, in part. 93 s., 187 ss.

<sup>58</sup> Si fa qui specifico riferimento all'apparato al *Liber extra*, composto tra il 1254 e il 1271: cfr. P. NARDI, *Le origini*, cit., 74 ss. Sull'Ostiense, vd. K. PENNINGTON, voce *Enrico da Susa, detto l'Ostiense*, in *DBI*, XLII, Roma, 1993, 795 ss.

Questi ultimi, nel chiarire il significato di alcune decretali, dovettero in effetti far fronte alla necessità di individuare i centri per l'insegnamento del diritto cui si riconnetteva il godimento di certi privilegi. E, a tal fine, essi si richiamarono di frequente al paragrafo *Haec autem tria* della cost. *Omnem*, sebbene per compiere un'operazione interpretativa più ampia rispetto a quella posta in essere dalla civilistica. I decretalisti, infatti, pur ribadendo la necessità di applicare il disposto della costituzione giustiniana per la validità dell'insegnamento del diritto civile, allo scopo di identificare gli *studia* 'privilegiati', misero in discussione il parametro meramente formale della dignità del

---

del XIII sec. la locuzione venne comunque adottata più volte dalle cancellerie, specialmente ecclesiastiche: si vd. P. NARDI, *Le origini*, cit., 73, secondo cui il concetto sotteso alle diverse formule adoperate nelle cancellerie era quello dell'«insieme delle immunità e dei privilegi dei quali potevano godere, secondo il diritto comune, docenti e scolari che frequentassero un centro di insegnamento di apertura universale, quali potevano essere Parigi e Bologna». Cfr. anche K.W. NÖRR, *Kontroversen legistischer Glossatoren in päpstlichen Dekretalen*, in *Rivista di diritto comune*, XXIX, 1979, 74 ss.; E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli 12.-16. Atti del IX Convegno internazionale di studio, Pistoia, 20-25 settembre 1979*, Pianoro, 1983, 195 ss.; K.W. NÖRR, *Der Kanonist und sein Werk im Selbstverständnis zweier mittelalterlicher Juristen. Eine Exegese der Proemien des Hostiensis und Durandi*, in 'Ex ipsis rerum documentis'. *Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für H. Zimmermann zum 65. Geburtstag*, a cura di K. Herbers, H.H. Kortüm e C. Servatius, Sigmaringen, 1991, 373-380.

ai §§ 7 e 10 della costituzione, l'uno inerente ai luoghi in cui potesse essere insegnato il diritto, l'altro relativo alla individuazione delle autorità cui spettava il compito di garantire l'osservanza delle regole e dei divieti fissati nella costituzione medesima<sup>19</sup>.

---

gli studi doveva essere invece ancora fissata in cinque anni (P. NARDI, *Le origini*, cit., 63), ma Odofredo (*Lectura super Dig. vet., Prima const. fforum*, ad § *Haec autem tria*, Lugduni, 1550 [rist. anast. Bologna, 1967]) dichiara che «*pretere non finimus hodie studium nostrum in quinto anno*». In ogni caso, come, sulle orme di Scheurl, ha notato N. TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, ora in ID., *Scritti di storia giuridica*, II, Padova, 1967, 28 s., l'organizzazione degli studi giuridici della *Omnem* è alla base della partizione medievale del Digesto nei tre volumi (indicati come *vetus*, *infortiatum* e *novum*) nonché della divisione dei libri (e quindi delle lezioni) in ordinari e straordinari. È da rammentare tuttavia l'orientamento di F. SCHUPFER, *Le origini dell'Università di Bologna*, in *Memorie dell'Accademia dei Lincei*, VI, 1889, 195 ss., il quale ebbe a contestare che l'ordinamento interno, le classi e i programmi delle scuole bolognesi riproducessero quelli romani.

<sup>19</sup> § 7. *Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regis urbibus quam in Berytiensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a maioribus tale non meruerint privilegium: quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere: quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si ausi fuerint in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum librarum auri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges committunt. ...* § 10. *Et haec omnia in hac quidem flo-*

In questa nostra ricerca focalizzeremo l'attenzione sul primo aspetto (§ 7: *Haec autem tria*), in ordine al quale occorre innanzitutto rilevare che Giustiniano fu molto rigoroso, pure rispetto alla sanzione comminata (pena pecuniaria ed espulsione dalla *civitas*)<sup>20</sup>, nel disporre che i suoi *tria volumina*<sup>21</sup> potessero essere tramandati esclusivamente nelle *regiae urbes* e nella *pulcherrima civitas* di Berito, escludendo, quasi con sdegno, gli altri luoghi che dai *maiores* non fossero stati ritenuti meritevoli di un «*tale...privilegium*». L'imperatore, a ben vedere, tiene fuori dal novero delle città privilegiate persino la *splendidissima civitas* di Alessandria e quella di Cesarea, poiché, anche in quei

---

*rentissima civitate vir excelsus praefectus huius almae urbis tam observare quam vindicare, prout delicti tam iuvenum quam scriptorum qualitas exegerit, curae habebit: in Berytiensium autem civitate tam vir clarissimus praeses Poenicae maritimae quam beatissimus eiusdem civitatis episcopus et legum professores.*

<sup>20</sup> Rispetto a cui Giustiniano segue nuovamente CTh. 14.9.3 = C. 11.19.1. G. COPPOLA, *Cultura*, cit., 551 s., ritiene che in realtà la prescrizione giustiniana non fosse così rigida e che l'insegnamento ufficiale del diritto fosse possibile anche in altre sedi, purché «ivi non si insegnasse una falsa dottrina».

<sup>21</sup> Secondo G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984, 43, «la compilazione come complesso ha nella legislazione successiva un riflesso tutto sommato sporadico», sebbene dalle Novelle 18 e 21 si ricava che i *tria volumina*, quanto meno negli anni immediatamente successivi alla loro conclusione, continuassero ad essere presentati come un discorso unitario e coerente.

condo cui il merito di aver dato l'abbrivio alle riflessioni che portarono poi ad una formulazione del concetto di *Studium generale* va ascritto ai glossatori canonisti<sup>56</sup>.

---

*Studium generale* venne finalmente recepita e definita. Per lo studioso senese (p. 68 ss.), i due glossatori che per primi avrebbero introdotto il concetto di *Studium generale* sono Bernardo da Parma e Goffredo da Trani, il quale ultimo, nella sua gl. ad v. 'studentes' in margine al § *Docentes* della *Super speculam* di papa Onorio III (X.5.5.5), identificava lo *Studium generale* con lo *studium* «*bonum et idoneum*».

<sup>56</sup> L'espressione «*Studium generale*» trovò il suo primo impiego in uno statuto del Comune di Vercelli (scritto intorno al 1235): cfr. I. SOFFIETTI, *Lo 'Studium' di Vercelli nel XIII secolo alla luce di documenti di recente ritrovamento*, in *Università in Europa: le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni, strutture, organizzazione, funzionamento. Atti del Convegno internazionale di studi, Milano, 28 settembre-2 ottobre 1993*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, 1995, 191ss.; ID., *L'insegnamento civilistico nello studio di Vercelli: un problema aperto*, Vercelli, 1994. Ancor prima, come pone in evidenza G.M. MONTI, 'Studium generale', cit., 154 e 156, una denominazione analoga si ebbe nel 1219 per lo studio domenicano di Bologna; G. ERMINEI, *Concetto*, cit., 221, relativamente ad uno *Studium generale* o *solemne* quale scuola centrale per una o più province dell'ordine domenicano, parla del 1246. Si può altresì ricordare che nel 1226 Federico II aveva affermato che lo studio di Napoli era sorto «*ad generale commodum omnium qui studere voluerint et scientiam sitierint*», sebbene, come nota F. DELLE DONNE, 'Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum'. Edizione e studio dei documenti relativi allo 'Studium' di Napoli in età sveva, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, CXI, 2009, 124 s., è soltanto in documenti degli anni 1252-53 che viene adoperata l'espressione *generale studium*. A partire dagli anni Quaranta

### 3. Il valore della disposizione imperiale nell'elaborazione del concetto di 'Studium generale'.

La tematica ora richiamata è di così ampio respiro e grande complessità da richiedere ben altri approfondimenti<sup>54</sup>.

Ci limitiamo qui soltanto a richiamare le conclusioni di un autorevole studio in materia<sup>55</sup>, se-

<sup>54</sup> La letteratura sulla nascita degli 'Studia generalia' e, a seguire, delle Università è sconfinata: oltre a quella già citata nelle ntt. di questo lavoro (cui si rinvia anche per la bibliografia più risalente), si vd. F.C. von SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, trad. it., Torino, 1854, in part. 548 ss.; H. GRUNDMANN, *Vom Ursprung der Universität im Mittelalter*, Darmstadt, 1957; A.B. COBBAN, *The Medieval Universities: their Development and Organization*, London, 1975, in part. 21 ss.; P. CLASSEN, *'Studium' und Gesellschaft im Mittelalter*, Stuttgart, 1983; *L'università in Italia fra età moderna e contemporanea: aspetti e momenti*, a cura di G.P. Brizzi e A. Varni, Bologna, 1991; O. PEDERSEN, *The first Universities. 'Studium generale' and the Origins of University Education in Europe*, Cambridge, 1997; *Storia delle Università in Italia*, a cura di G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina, 2007.

<sup>55</sup> P. NARDI, *Le origini*, cit., 47 ss.: lo studioso raccoglie lo spunto di G. ARNALDI, *Giuseppe Ermini e lo 'studium generale'*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Atti del convegno di studi in onore di G. Ermini. Perugia, 30-31 ottobre 1976*, Perugia, 1980, 25 ss., che aveva ipotizzato la formazione del concetto di *Studium generale* nell'ambito delle glosse al § *Haec autem tria* della *Omnem*, sollecitando uno specifico approfondimento in tal senso. Ebbene, secondo Nardi (p. 54), l'ipotesi di Arnaldi non può essere validata, ma, allo stesso tempo, si può affermare l'importanza del testo giustiniano nella letteratura canonistica, ove la nozione di

luoghi, *imperiti homines* stavano divulgando una «doctrina adulterina».

Quest'ultimo, sia pur fugace, riferimento ad una 'adulterazione', letto alla luce del desiderio di Giustiniano di lasciare immutata e imperitura la propria opera<sup>22</sup>, in ambito scientifico e in ambito didattico, giustifica ampiamente una simile severità.

### 2. Il paragrafo 7 della 'Omnem' nell'interpretazione dei giuristi medievali

Una sì rigida volontà imperiale dovette creare non poche difficoltà ai giuristi medievali, che si trovarono nella scomoda posizione di conciliare i limiti imposti da Giustiniano con la realtà loro circostante, connotata da una molteplicità di centri di studio del diritto<sup>23</sup>. Appare quindi compren-

<sup>22</sup> Giustiniano, com'è risaputo, definisce più volte la propria opera con la categoria dell'eternità: cfr. ad es. *Omnem pr.* («orationes... aeternas»; «in omne aevum»), § 11 («in omne saeculum»). È palese la volontà di Giustiniano di voler accentrare nelle mani dell'imperatore non solo la produzione, ma anche la trasmissione del diritto, che doveva conservare la veste da lui impressagli: cfr. Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. C. 1.14.12 (a. 529); al riguardo, si pensi anche al noto divieto di commentari dei *Digesta* (*Deo auctore* § 12; *Tanta* § 21).

<sup>23</sup> L'interesse per la scienza giuridica si diffuse in tutta Europa, tanto che presto si aprirono molti centri di studio ad imitazione di quello bolognese, alcuni grandi, altri minori:

sibile che i Dottori abbiano messo in atto una prodigiosa operazione esegetica, proponendosi, da un lato, di chiarire cosa si intendesse per *urbs regia* e, dall'altro, di precisare la natura e il contenuto del menzionato *privilegium*, nella prospettiva di legittimare l'esistenza di *Studia* ubicati in città diverse da quelle contemplate nella costituzione giustiniana, con specifico interesse per Bologna.

È quanto si legge nella Glossa accursiana (gl. *Regibus urbibus ad D. vetus proem.*)<sup>24</sup>, là dove la generica espressione giustiniana, «*regibus urbibus*», viene chiarita e specificata indicando come città regie non soltanto Roma e Costantinopoli, ma anche Bologna. Delle tre città si mette in luce la fondazione da parte di re o imperatori: Romolo e Remo, Costantino, l'imperatore Teodosio<sup>25</sup>. Orbene, per le prime due città l'argomentazione può

---

L. BUSSI, *Intorno alla storia delle Università medievali*, in *D@S*, I, 2002, sez. Tradizione - Lavori in corso - Didattica ([www.dirittoestoria.it](http://www.dirittoestoria.it)).

<sup>24</sup> *Accursii Glossa in Digestum Vetus*, Venetiis, de' Tortis, 1488 (rist. Torino, 1969).

<sup>25</sup> Da un brano della *Summa Trium Librorum* di Pillio da Medicina concernente il titolo 11.19 del *Codex Iustinianus* (*De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*) si desume che già prima della Glossa accursiana fosse diffusa tra i civilisti la convinzione che Bologna si ponesse sulla stessa linea delle scuole di Roma e Costantinopoli. Anzi, nel passo di Pillio la città felsinea viene riconosciuta 'di fatto' *legalium studiorum monarchia*; soltanto agli inizi del Duecento si pose la questione delle sue origini 'regie': P. NARDI, *Le origini del concetto di 'Studium generale'*, in *Riv. intern. dir. comune*, III, 1992, 50 s.

cioè che a tale mancanza poteva sopperire una «*longissima consuetudo*», da considerare alla stregua di un privilegio elargito tacitamente dal *princeps*.

Non può sfuggire poi un altro dato: Bartolo conclude la propria argomentazione contro la tesi del Malombra ribadendo «*quod habere studium et licentiam docendi, procedit ex privilegio tantum vel ex consuetudine longissima*» e adduce quali esempi sia Padova, ove esiste uno «*studium generale ex consuetudine*», sia Bologna, sede di uno «*studium ex consuetudine et privilegio Lotharii Imperatoris*»<sup>52</sup>. E, sebbene l'aggettivo venga adoperato con riguardo alla sola Padova, non sembra di poter mettere in discussione che anche quello bolognese fosse per il giurista uno «*Studium generale*»<sup>53</sup>.

Alla problematica relativa alla legittimità delle sedi in cui potesse essere insegnato il diritto si sovrappone dunque quella dei requisiti necessari per designare uno *Studium* come, appunto, *generale*, nonché, quale aspetto assolutamente speculare, quella del significato di tale riconoscimento.

---

<sup>52</sup> Sull'identificazione di questo Lotario con il conquistatore di Amalfi, vd. N. TAMASSIA, *Bologna*, cit., 31.

<sup>53</sup> Del resto, G.M. MONTI, 'Studium generale', in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Milano, 1947, 136, rileva che gli *Studia generalia* venivano talvolta designati anche soltanto come *Studia*.

l'esistenza di uno *Studium* e la (connessa) possibilità di conferire la *licentia docendi* andavano collegate ai ben noti requisiti del *privilegium* o della *longissima consuetudo*.

Il commentatore, invero, indica come *civitates* nelle quali «*possunt iura doceri*» sia le città di fondazione regia (per identificare le quali viene fatto rinvio alla Glossa)<sup>49</sup> sia quelle che, pur fondate da un *princeps*, necessitassero – ai fini della legittimazione ad ospitare uno *Studium* – di un'apposita concessione<sup>50</sup>. Bartolo risponde poi al quesito circa l'eventuale mancanza del privilegio richiamando quanto affermato da Jacopo d'Arena<sup>51</sup>, e

---

*lectura* di Cino da Pistoia: vd. sul punto F. CALASSO, voce *Bartolo da Sassoferrato*, in *DBI*, VI, Roma, 1964, 640 ss., il quale, seguendo Maffei, afferma che il dato sarebbe stato «confermato dalla restituzione a Cino della grande *Lectura super Digesto Veteri* che già il Savigny aveva ritenuta una *lectura antiqua* di B. e nella quale appunto figura il passo su riferito».

<sup>49</sup> Accanto a Roma e Costantinopoli, Bartolo menziona Atene, di cui Giustiniano invece non fa parola (vd. *supra* nt. 12). Nel richiamare la Glossa, il Commentatore ne riprende le argomentazioni per le quali anche Bologna andasse qualificata *civitas regia*, ovvero sia la sua fondazione ad opera dell'imperatore Teodosio «*iussu beati Ambrosii*» (vd. *supra*, in part. nt. 28); poco più avanti, riaffermando i requisiti per «*habere studium et licentiam docendi*», Bartolo fa altresì riferimento ad un privilegio concesso a Bologna dall'imperatore Lotario.

<sup>50</sup> L'esempio al riguardo è sempre Berito: D. 50.15.1 e C. 11.22.1.

<sup>51</sup> Vd. *supra*.

venire agevolmente supportata da dati testuali: vengono citati due passi contenuti nel *Corpus iuris*, ovvero sia Pomp. *l. sing. Ench. D. 1.2.2*, in cui Pomponio accenna alla leggenda della nascita di Roma<sup>26</sup>, e C. 1.17.1 (la costituzione *Deo auctore*), nel punto in cui si fa riferimento all'*alma urbs*<sup>27</sup> e si afferma che le città devono seguire la «*consuetudo Romaes*», in quanto essa «*caput est orbis terrarum*». Per Bologna, invece, Accursio non può che richiamare genericamente, come fonte, la leggenda del beato Ambrogio<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Com'è noto, da questo lungo frammento tratto dal *liber singularis Enchiridii* di Pomponio si possono desumere le uniche notizie relative alla primitiva storia costituzionale e alle fonti del diritto arcaico; ma sulla scarsa attendibilità di queste notizie, vd. A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, I, a cura di L. Labruna, Napoli, 1982, 377.

<sup>27</sup> Si tratta del § 10 della costituzione, in cui si afferma che «*Romam autem intellegendum est non solum veterem, sed etiam regiam nostram*». Come ha notato M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale*, cit., 404, nelle costituzioni programmatiche Costantinopoli viene menzionata solo attraverso il ricorso a perifrasi, la più nota e significativa delle quali è quella che si legge nella *Deo auctore*.

<sup>28</sup> Secondo una notizia contenuta nella *Vita di San Petronio*, scritta in latino e risalente al XII secolo, Teodosio I aveva dapprima ordinato la distruzione di Bologna e poi, su preghiera di Sant'Ambrogio, provveduto alla ricostruzione della città. Questa antichissima leggenda diede lo spunto, nel XIII secolo, per la falsificazione di un documento da cui risultava che Teodosio, non I bensì II (il quale regolò gli studi nelle due capitali dell'impero [vd. *supra* nt. 11] ed ebbe come contemporaneo appunto San Petronio, vescovo di Bologna tra il 432 e il 450), aveva, con il pieno ap-

Sulla stessa scia della Glossa si pone Odofredo, il quale, nel suo commento al § 7 della costituzione<sup>29</sup>, dopo aver citato gli stessi passi dei *Digesta* e del *Codex* con riguardo a Roma e a Costantinopoli, qualifica Bologna come *urbs regia* sulla base di «*scripturae autenticae*», nelle quali sarebbe narrato che l'imperatore Teodosio avrebbe fon-

---

poggio del papa, concesso a Bologna il privilegio di avere uno Studio, anzi l'unico Studio giuridicamente ed universalmente legittimo: si tratta del celeberrimo 'privilegio Teodosiano', risalente agli anni tra il 1226 e il 1234. M. CONRAT, in ZRG, IV, 1883, 141 s., aveva fatto riferimento ad un manoscritto conservato nella biblioteca di Dresda, da cui si ricava una notizia in base alla quale la scuola di Bologna sarebbe più antica della legislazione giustiniana, il che renderebbe plausibile la leggenda della fondazione della scuola da parte di Teodosio II nel 433. Tale leggenda, accantonata causticamente da H. FITTING, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin-Leipzig, 1888, 78, è ritenuta ormai comunemente solo un espediente retorico. Sul privilegio Teodosiano, l'epoca della sua composizione e le motivazioni politiche ad esso sottese (soprattutto in relazione alla soppressione dello Studio bolognese decretata da Federico II), si vd., più di recente, A.I. PINI, *Federico II, lo Studio di Bologna e il 'falso Teodosiano'*, in *Il Pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria. Antologia di Storia Medievale*, a cura di R. Greci, Torino, 1996, 67 ss., ora in ID., *Studio, università e città nel Medioevo bolognese*, Bologna, 2005, 76 ss., con bibliografia, cui adde F. ROVERSI MONACO, *Il Privilegio Teodosiano*, in *Petronio e Bologna. Il volto di una storia*, Bologna, 2001, 65 ss.

<sup>29</sup> *Domini Odofredi, Lectura super Dig. vet., Prima const. fforum*, ad § *Haec autem tria*, Lugduni, 1550 (rist. ananst. Bologna, 1967).

Alberico. Secondo il Malombra, la prescrizione giustiniana non avrebbe avuto più ragion d'essere, poiché essa si riferiva esclusivamente agli *imperiti homines* che tramandavano una *adulterina scientia*, mentre i *periti doctores* avrebbero potuto insegnare in qualsiasi luogo, poiché essi trasmettevano una *scientia vera*. Alberico al riguardo aggiunge che, in effetti, ai suoi tempi in molte città «*non regiae nec specialiter in hoc privilegiatae*» si insegnava diritto e venivano 'licenziati' dottori che avrebbero potuto «*ubique regere et legere*». Anche se, di fronte a tale diffusione dei centri di insegnamento, il giurista dichiara di propendere per quella che possiamo considerare una interpretazione restrittiva del disposto normativo giustiniano.

Contrario alla opinione<sup>47</sup> che riconosceva la possibilità di insegnare in qualsiasi *civitas* o *castrum* si dichiara apertamente («*quod mihi non placet*») anche Bartolo da Sassoferrato<sup>48</sup>, a parere del quale

---

<sup>47</sup> Secondo la ricostruzione di Bartolo, Riccardo Malombra avrebbe affermato che «*possint haec iura hodie doceri in qualibet civitate, vel castro*», e ciò perché la *ratio* della norma giustiniana (evitare che gli *iura* venissero falsamente interpretati in luoghi ove si riscontrava una penuria di *iurisperiti*) era venuta meno, dato che ai suoi tempi i *iurisperiti* erano ovunque e da nessuna parte si correva il pericolo di una 'falsificazione'.

<sup>48</sup> *Bartoli a Saxoferrato, In primam Digesti Veteris Partem, Prima constitutio, ad § Haec autem tria*, Venetiis, apud Iuntas, 1603. Va tuttavia segnalato che, alla fine del commento, si legge l'indicazione «*Et ista sunt verba Cyni*», tanto che l'intero commento al paragrafo è stato attribuito alla *divina ordinaria*

A siffatta impostazione della problematica si ispira anche Alberico da Rosciate, nel cui commento al § 7 della *Omnem*<sup>44</sup> si rinvencono i medesimi temi: la fondazione delle città da parte del re o dell'imperatore come condizione indefettibile per la liceità della *lectura* dei *iura*; il riconoscimento di uno speciale privilegio alle città cui era stato attribuito il *ius Italicum* affinché «*in eis iura legi possint*»; l'equiparazione della consuetudine al privilegio<sup>45</sup>. L'attenzione si concentra quindi sulla *civitas Paduana*, in ordine alla quale Alberico cita un parere di Jacopo d'Arena, secondo cui la città sarebbe stata *regia* perché fondata da re Antenore, come risultava del resto dalle parole scritte sul suo sepolcro, ubicato proprio a Padova: «...*civitas regia condita a quodam rege Anthenore qui ibi sepultus est, et super eius sepulchro scriptum est: Hic iacet Anthenor Paduanae conditor urbis...*».

Da notare peraltro che, nel prosieguo del commento, il giurista riporta un'opinione contraria a quella, testé enunciata, del nesso tra insegnamento del diritto e volere imperiale; opinione la cui paternità viene da Alberico taciuta, ma che nel commento di Bartolo al paragrafo in questione<sup>46</sup> risulta attribuita a Riccardo Malombra, discepolo di Jacopo d'Arena e maestro dello stesso

<sup>44</sup> *Alberici de Rosate, In primam ff. Veter. Part. Commentarij, Prima constitutio, ad § Haec autem tria*, Venetiis, 1585.

<sup>45</sup> Le espressioni adoperate sono «*consuetudo aequipollet privilegio*» e «*consuetudo dat privilegium*».

<sup>46</sup> Vd. *infra*.

dato Bologna per ordine del beato Ambrogio<sup>30</sup>. Si avverte, in effetti, la necessità di trovare una più forte legittimazione per la qualifica; ciò non soltanto perché, come aveva stabilito Giustiniano, il diritto («*lege*») poteva essere trasmesso unicamente nelle città regie, ma anche perché esclusivamente coloro che insegnavano in tali città potevano essere chiamati «*doctores*» e godere dell'esenzione «*ab omnibus muneribus*».

---

<sup>30</sup> Di Odofredo vanno considerati anche degli altri notissimi passi (*ad D.1.1.6* e *ad D. 35.2.82*, su cui vd. N. TAMASSIA, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, Bologna, 1894, ora in *Scritti di storia giuridica*, II, Padova, 1967, 429 ss.), nei quali il giurista, da una parte, narra delle origini della scuola bolognese ad opera di Irnerio, preceduto da Pepone, che non ebbe grande fama; e, dall'altra, accenna ad una derivazione della medesima scuola da quella di Ravenna (dove si era rifugiata la scuola di Roma), sulla base di un trasferimento dei *libri legales*. Sul punto, sconfinata è la letteratura, che trova due riferimenti autorevoli in F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, 281, 519, e in G. ARNALDI, *A Bologna tra maestri e studenti*, in *Il Pragmatismo*, cit., 47 ss. Convinto della derivazione della scuola di Bologna da quella ravennate (e, più in generale, della continuità in Occidente del metodo orientale di studio dei testi, al punto da considerare la *Magna Glossa*, in non piccola parte, come un lavoro bizantino) è stato N. TAMASSIA, *Bologna*, cit., *passim*, il quale ritenne che la frase di Odofredo sul trasporto dei libri legali sia della massima importanza poiché indica simbolicamente l'introduzione a Bologna della partizione degli studi così come stabilita dalla costituzione *Omnem*: ciò che farebbe in effetti la differenza rispetto all'insegnamento di Pepone e renderebbe Bologna diretta derivazione delle scuole imperiali.

In altri termini, rispetto alla Magna Glossa si notano due rilevanti aggiunte: da un lato, una pressante esigenza di appoggiare su fonti scritte<sup>31</sup> (e non più su di una semplice leggenda) il collegamento di Bologna con Teodosio; dall'altro lato, il riferimento al titolo di *doctor*, la cui valenza stava cominciando ad assumere importanza discriminante<sup>32</sup>.

I testi di Accursio e Odofredo sono invece accomunati dalla citazione di testi giustiniane<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Si pensi al riguardo al già menzionato (vd. nt. 28) *privilegium Theodosii*. Secondo U. GUALAZZINI, *L'origine dello 'Studium' bolognese nelle più antiche vicende della 'licentia docendi'*, in *Dissertationes historicae de Universitate Studiorum Bononiensi ad Columbiam Universitatem saecularis ferias iterum sollemniter celebrantem missae*, Bologna, 1956, 109, tale documento fu divulgato con ritardo, perché controproducente: la mancata menzione di Bologna nella *Omnem* poteva infatti significare che Giustiniano avesse voluto abrogare quel privilegio. D'altro canto, A. SORBELLI, *Storia della Università di Bologna*, I. *Il Medioevo (Secc. XI-XV)*, Bologna, 1944, 188, ricorda che la prima parte dei 'rotuli' dello studio bolognese comprendeva l'accenno alla fondazione da parte di Teodosio.

<sup>32</sup> C.G. MOR, *'Legis doctor'*, in *Atti del convegno internazionale di studi accursiani. Bologna 21-26 Ottobre 1963*, I, a cura di G. Rossi, Milano, 1968, 197, sottolinea che i *doctores legum*, da non confondere con i *legis docti*, compaiono verso la metà del secolo XI; vd. anche M. BELLOMO, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Catania, 1979, 138 ss.

<sup>33</sup> Si tratta di D. 27.1.6, citato nella Glossa, e di D. 27.1.8, cui rinvia Odofredo: entrambi i passi sono escerpiti dalle *Excusationes* di Modestino (rispettivamente, libro secondo e terzo) e riguardano esenzioni da *munera*. Accursio menziona altresì Imp. Const. A. ad pop. C. 10.53(52).6 (a. 333),

consuetudine viene dunque equiparata al privilegio<sup>43</sup>, di modo che «*Discenda sunt ergo iura in civitatibus quibus hoc ex privilegiis est concessum vel habent ex antiqua consuetudine*».

In altre parole, il generico riferimento ad un *privilegium* derivante *a maioribus*, che Giustiniano ingloba nella sua rigida regola circa i luoghi di insegnamento dei *tria volumina*, finisce, nella prospettiva dell'interprete medievale, con il divenire il punto su cui far leva per allargare le maglie della disposizione imperiale. Giustificare la trasmissione del sapere giuridico anche in città divenute celebri per i loro *legum professores*, pur se a stretto rigore sedi abusive di scuole, si configura allora come una rivendicazione della propria legittimità in una chiave funzionale alla lettura interna della norma giustiniana.

le viene interpretata al pari di una volontà positiva, in grado di superare anche un precedente proposito di senso contrario. Ciò è reso nella Glossa accursiana con la massima «*patientia pro consensu valeb*».

<sup>43</sup> Come si deduce soprattutto da Pomp. 34 *ad Sab.* D. 43.20.3.4 (il *ductus aquae* risalente ad un tempo immemorabile si considera «*iure constituti loco*») e da una decretale di Innocenzo III del 23 gennaio 1210 (X. 5.40.26, che equipara ai tributi fondati su concessioni i tributi introdotti «*ex antiqua consuetudine cuius non exstat memoria*»). Di grande fascino risultano le speculazioni degli interpreti circa il rapporto tra tempo e diritto: emblematica appare al riguardo l'affermazione di Baldo (*Baldi Ubaldi Perusini, Commentaria in primum, secundum et tertium Codicis lib.*, ad C. 3.34.1, Venetiis, apud Iuntas, 1572) secondo cui «*hic consuetudo aequipollet veritati*».

*vitas*<sup>40</sup>. Jacopo ribadisce quindi che, in mancanza del privilegio, «*iura doceri non poterant*».

Ma il giurista porta innanzi il suo ragionamento e si pone una domanda di estremo interesse: «*Quid ergo si civitas hoc privilegio careat sed in ea studium iuris est habitum tanto tempore, cuius initii non existit memoria, ut est Bononie et Padue?*»<sup>41</sup>. I termini della *quaestio* sono ben chiari, così come le motivazioni ideologiche ad essa sottese. Non meraviglia allora che la risposta si appalesi nel senso della liceità: il lungo trascorrere del tempo equivale alla revoca tacita del divieto da parte del *princeps*, ovverosia ad un suo implicito permesso<sup>42</sup>. La

<sup>40</sup> Cfr. Caesar Flav. Iust. A. ad Senatam et omnes populos C. 1.17.2.9 (a. 533).

<sup>41</sup> Dove si sarebbe addottorato. Proprio fra il 1262 e il 1264, inoltre, Jacopo sarebbe intervenuto ad affermare con un parere la piena legittimità dello Studio patavino, sulla base della consuetudine inveterata (F.M. COLLE, *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova*, in *Athenaeum*, XXXV, I-II, 1985 [rist.], 51): soltanto nel gennaio 1264, invero, Urbano IV avrebbe confermato al vescovo di Padova il privilegio di concedere la *licentia docendi*. Non è invece menzionata Pavia, sebbene nel suo centro giuridico fosse stato escogitato un approccio alle fonti del diritto romano recepito dallo stesso Irnerio: F. SCHUPFER, *Le origini*, cit., 220 ss.; per tale città evidentemente non si poneva il problema della fondazione, in quanto sede del *palatium* dell'antico regno longobardo.

<sup>42</sup> Il principio viene dedotto da alcuni frammenti del Digesto (Labeo 5 *post. a Iav. epit.* D. 19.2.60.6, Paul. 29 *ad ed.* D. 14.1.5, Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.6.2, Ulp. 40 *ad Sab.* D. 17.1.18), in cui, sia pure rispetto a fattispecie diverse (locazione, *actio exercitoria*, mandato), l'acquiescenza consapevo-

che consentono di compiere un passaggio ulteriore rispetto alla disposizione della *Omnem*: alla liceità dell'insegnamento viene infatti riconnessa la «*excusatio ab omnibus muneribus*». Ora, uno di questi passi (Mod. 2 *excus.* D. 27.1.6) contiene delle prescrizioni ben precise intorno al numero di determinati soggetti cui, nelle varie città, potevano essere riconosciute talune immunità<sup>34</sup>, nonché in-

---

costituzione che viene richiamata anche nella glossa ad v. *Romae* in margine a D. 27.1.6, così riconoscendo a coloro che insegnavano a Roma (e in generale nelle sedi 'legittime') non soltanto l'esenzione dalla tutela, ma tutta una serie di altri privilegi. Va peraltro notato che è nel commento al frammento 6 (e non già al frammento 8) che Odofredo, con riferimento al tema delle immunità, riprende quanto detto in ordine al § *Haec autem tria* (*Domini Odofredi, Lectura super Infortiato*, l. *Si duas ff. De excusationibus*, Lugduni, 1552 [rist. anast. Bologna, 1968]). La costituzione contenuta in C.10.53(52).6 è formata da tre costituzioni costantiniane (riportare in CTh. 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3), ma contiene un'aggiunta fondamentale: in essa, difatti, Giustiniano riconferma i privilegi concessi dal suo predecessore a medici, architri, ex architri, grammatici e professori di lettere, ma aggiunge anche i *doctores legum*: cfr. G. COPPOLA, *Cultura*, cit., 542 s.

<sup>34</sup> I soggetti considerati da Marciano sono grammatici, filosofi, retori e medici; al §12 di D. 27.1.6 si contemplano esplicitamente i *νομων διδασκαλοι*, specificando che essi potranno avvalersi della *vacatio* soltanto se insegnano a Roma, e non anche in provincia. E la Glossa a tale passo (gl. *Legum*) spiega tale difformità di trattamento proprio affermando che in provincia si insegnava una *scientia adulerina*, mentre (gl. *In Roma*) esclusivamente le città regie, quali erano Roma, Costantinopoli e Bologna, potevano ospitare

torno al contenuto di esse; e Giustiniano doveva essere ben a conoscenza di tali disposizioni<sup>35</sup>.

Ciononostante, a noi sembra che la preoccupazione preminente dell'imperatore sia stata quella di limitare le sedi di trasmissione del sapere giuridico e, dunque, il numero dei professori. Che poi a questi ultimi, se ed in quanto insegnanti 'legittimati', fossero riconosciuti dei privilegi era conseguenza del tutto secondaria.

Nei brani di Accuriso e Odofredo possiamo ancora notare una mancanza: né l'uno né l'altro menzionano Berito, di cui si legge invece in Jacopo d'Arena<sup>36</sup>. Questi, senza soffermarsi molto su Roma e Costantinopoli – poiché, essendo indub-

---

un corpo docente fornito di immunità (e il cerchio si chiude con il rinvio in entrambi i testi al § *Haec autem tria*). Per l'esenzione degli studenti dai *munera personalia*, cfr. Imppp. Diocl. et Maxim. AA. Severino et ceteris scholasticis arabiis C. 10.50 (49).1 e *Vat. Frag.* 204.

<sup>35</sup> Si tratta di privilegi ed immunità che, elargiti sin dai tempi di Augusto (E. GERMINO, *Medici e 'professores' nella legislazione costantiniana*, in *SDHI*, LXIX, 2003, 240), vengono riconfermati da vari imperatori: cfr. CTh. 13.3.1 pr.; CTh. 13.3.3; CTh. 13.3.10. Vd. G. COPPOLA, *Cultura*, cit., 535 ss.; EAD., *Giustiniano e i 'doctores legum'*, in *Labeo*, XLI, 1995, 240 ss.; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza*, cit., 157 ss. In CTh. 14.9.3 = C. 11.19.1 (*supra* ntt. 11 e 20), Teodosio II e Valentiniano III prevedono la decadenza da tali privilegi come pena per i professori pubblici del *Capitolium* che avessero tenuto lezioni in case private.

<sup>36</sup> *Iacobi de Arena, Super iure civili, ad prooemium Dig. vet.*, § *Haec autem tria*, Lugduni, Hugo a' Porto, 1541 (rist. Bologna, 1971).

bio che in esse «*iura nata sunt*»<sup>37</sup>, era conseguente che vi si svolgesse anche un'attività didattica –, risolve la questione circa la legittimazione all'insegnamento del diritto non dando rilievo alla fondazione della *civitas* «*iussu regis vel imperatoris*»<sup>38</sup>, bensì mettendo in primo piano la concessione di uno specifico privilegio.

Quindi, passa a parlare di Berito, di cui sottolinea sia la *dignitas* di metropoli, secondo quanto stabilito da Teodosio e Valentiniano<sup>39</sup>, sia la titolarità del privilegio speciale grazie a cui in essa potessero essere insegnati gli *iura*. Invero, come affermato dallo stesso Giustiniano nella *Tanta*, due dei suoi commissari (Doroteo e Anatolio) insegnavano la *scientia iuris* in quella *splendidissima ci-*

---

<sup>37</sup> Jacopo riprende qui alcune costituzioni imperiali: Imppp. Valentin. Theodos. et Arcad. AAA. Albino pu. C. 3.12.6.3 (a. 389), Imppp. Honor. et Theodos. AA. Filippo pp. Illyrici C.1.2.6 (a. 421) e il § 10 della *Deo auctore*, già menzionato dalla Glossa e da Odofredo.

<sup>38</sup> G. ERMINI, *Concetto di 'Studium Generale'*, in *Scritti di diritto comune*, a cura di D. Segoloni, Padova, 1976, 224, nt. 23, nota che fu Raffaele Fulgosio, nel commento al paragrafo in esame, a chiarire che la fondazione della città da parte di re o imperatori non avesse nulla a che fare con la sua qualifica di *regia urbs*.

<sup>39</sup> Imppp. Theodos. et Valentin. AA. Hormisdas pp. C. 11.22.1 (a. 448-450); cfr. anche Ulp. 1 *de censibus* D. 50.15.1 pr.-1, le cui parole sono parafrasate da Jacopo, pur senza un'esplicita indicazione: non era sufficiente nemmeno l'aver ottenuto il *ius Italicum*.